

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1067

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FAENZI, RICCARDO GALLO, PARISI, ROMELE, RUSSO

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Presentata il 28 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale, istituita nella scorsa legislatura con l'obiettivo di approfondire la conoscenza di tali fenomeni e contrastare la diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative ha analizzato con particolare attenzione il fenomeno della contraffazione come strumento del crimine organizzato, con riferimento al settore agroalimentare.

È stato rilevato che organizzazioni criminali come la « camorra », in associazione con imprenditori « esterni » spesso consenzienti o con gruppi criminali etnici operanti sul territorio o in altri Paesi, sono penetrate all'interno dei comparti industriali, compreso quello agroalimentare, con conseguenze economiche e sanitarie di rilievo per i consumatori e per i produttori.

Alla luce di quanto esposto, la tutela legale anticontraffazione, più specificamente nel campo agroalimentare, costituisce un punto chiave nella strategia di contrasto del fenomeno. Il medesimo documento ha conseguentemente cercato di focalizzare l'attenzione sulla verifica dell'efficacia degli strumenti legislativi vigenti per contrastare le pratiche illecite. Gli strumenti sono da ricercare all'interno del nostro codice penale, nelle legislazioni speciali di settore nonché, a livello europeo, nella normativa dell'Unione europea.

Sulla base dell'elaborazione dei dati contenuti all'interno della citata relazione parlamentare, la Coldiretti è intervenuta, presentando un'analisi quantitativa dalla quale è emerso che il volume d'affari annuo delle agromafie è quantificato annualmente in 12,5 miliardi di euro, pari al 5,6 per cento della criminalità.

Occorre rilevare inoltre come il fenomeno della contraffazione agroalimentare presenti specifiche peculiarità non riscontrabili in altri comparti dell'industria, caratterizzate dal fatto che se in generale la falsificazione consiste nella copia illegale di un marchio industriale, nel caso dell'agroalimentare l'inganno al consumatore riguarda spesso, invece, l'origine geografica del prodotto o la sua composizione.

Ciò, secondo quanto riscontrato dal documento illustrato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, contribuisce a determinare ulteriori profili di criticità, che aggravano un comparto già di per sé caratterizzato da una profonda crisi economica e finanziaria.

Risulta pertanto evidente che un aumento così rilevante degli illeciti, intesi come contraffazione nel settore agroalimentare, contribuisce a deprimere ulteriormente ogni incentivo al miglioramento della produzione, disorientando i consumatori e impedendo alla concorrenza di espletare i suoi benefici tipici quali: l'incremento qualitativo e quantitativo nella gamma dei prodotti e servizi offerti, il tendenziale abbassamento dei prezzi, la crescita economica.

A livello europeo, inoltre, i sequestri di prodotti agroalimentari, negli ultimi anni, sono cresciuti del 128 per cento, nonostante, secondo quanto descritto dalla citata relazione, negli ultimi anni la Guardia di finanza, unitamente all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, abbia sottoposto a sequestro oltre 3.700 tonnellate di merci e quasi 6 milioni e mezzo di litri di prodotti alimentari contraffatti.

Il fenomeno di illeciti nel settore agroalimentare pertanto richiede, in considerazione di quanto esposto, urgenti e ulteriori misure anche di carattere penale, per invertire un *trend* pericoloso, che nel corso degli ultimi anni sta negativamente caratterizzando un importante settore che, è importante ricordare, rappresenta un pilastro nell'economia italiana.

Occorrono infatti misure volte a sancire un rafforzamento dell'azione a tutela della

qualità e della sicurezza agroalimentare, in linea con le politiche che attribuiscono ai prodotti di qualità (vini a denominazione di origine, prodotti DOP e IGP, produzioni da agricoltura biologica, prodotti con differenti sistemi di certificazione) un'importanza strategica per accrescere la capacità di penetrazione nei mercati internazionali, incrementare i livelli di reddito delle imprese agricole e alimentari e contrastare con maggiore efficacia il preoccupante fenomeno della contraffazione nel settore, che ha raggiunto livelli ormai inaccettabili.

La tutela sanzionatoria del comparto agroalimentare necessita conseguentemente di essere rafforzata. Gli illeciti a rilevanza penale si sono estesi in differenti forme e dimensioni, assumendo i profili di una vera e propria « nuova frontiera » delle attività illecite, attraverso sodalizi di matrice mafiosa nazionale in profonda sinergia con reti delittuose straniere.

L'attuale quadro normativo in materia di contrasto della contraffazione, nonostante le misure sanzionatorie già previste, non sembra essere sufficiente per contrastare gli illeciti derivanti dalla persistente azione della cosiddetta agropirateria nel nostro Paese, ormai penetrata stabilmente nel tessuto industriale e commerciale del comparto agroalimentare italiano.

È certamente apprezzabile la riforma attuata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), con la quale è stato introdotto nel codice penale l'articolo 517-*quater*, recante una nuova fattispecie di delitto contro l'economia pubblica, relativo alla « Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari », tuttavia, come confermato dalla relazione della Commissione parlamentare di inchiesta, l'interesse della criminalità organizzata, con un volume d'affari delle agromafie così rilevante che ammonta a 12,5 miliardi di euro (il 5,6 per cento dell'intero *business* criminale), permane l'esigenza di intervenire con l'introduzione di misure urgenti e incisive.

La presente proposta di legge, pertanto, si inserisce in uno scenario inquietante, negativo e penalizzante per l'intera agricoltura italiana.

Riprendendo, dunque, le proposte avanzate dalla Commissione parlamentare di inchiesta, la presente proposta di legge, all'articolo 1, introduce l'articolo 517-*sexies* del codice penale, recante la previsione della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di attività agricole, industriali e commerciali nel settore alimentare a carico di coloro che siano condannati per il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari.

L'articolo 2 modifica l'articolo 518 del codice penale disponendo che alla condanna per il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari consegua anche la pubblicazione della sentenza. Per ragioni di opportunità e di coerenza sistematica, si è previsto che la medesima pena accessoria si applichi anche nel caso di condanna per i reati di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Infine, l'articolo 3 modifica l'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, allo scopo di comprendere nella competenza del procuratore distrettuale della Repubblica le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a commettere il reato di contraffazione di

indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti alimentari.

La proposta di legge intende in definitiva estendere alla lotta alla contraffazione alimentare gli stessi metodi di indagine utilizzati nel contrasto per i reati di mafia, al fine di debellare un fenomeno come quello della falsificazione dei prodotti agroalimentari, che mette a repentaglio la qualità e la sicurezza alimentare dei prodotti alimentari, con la vendita di prodotti, da parte delle associazioni criminali, spacciati come produzioni nazionali, ma ottenuti in realtà con materie prime importate, spesso di bassa qualità.

Le agromafie, come opportunamente evidenziato dalla Coldiretti, investono i loro proventi rilevanti, in larga parte in attività agricole, nel settore della trasformazione alimentare e commerciale e nella grande distribuzione, con il successivo reinvestimento dei proventi illeciti, che ha come corollari il condizionamento della libera iniziativa economica e la concorrenza sleale.

Pertanto attraverso l'introduzione delle disposizioni previste dalla presente proposta di legge, si accresce la convinzione che l'estensione alla lotta alla contraffazione alimentare degli stessi metodi di indagine utilizzati nel contrasto ai reati di mafia, determinerà un ridimensionamento del fenomeno divenuto estremamente ostile e svantaggioso per l'intera agricoltura italiana.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Introduzione dell'articolo 517-sexies del codice penale, concernente la pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di attività nel settore alimentare per i reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

1. Nel capo II del titolo VIII del libro II del codice penale, dopo l'articolo 517-quinquies è aggiunto il seguente:

« ART. 517-sexies. — (Pena accessoria). — La condanna per taluno dei delitti previsti dall'articolo 517-quater importa l'interdizione da due a cinque anni dall'esercizio di attività agricole, industriali e commerciali nel settore alimentare ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 518 del codice penale, in materia di pubblicazione della sentenza di condanna per i reati di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale nonché di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

1. All'articolo 518 del codice penale, le parole: « e 517 » sono sostituite dalle seguenti: « , 517, 517-ter e 517-quater ».

ART. 3.

(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale, in materia di competenza del procuratore della Repubblica distrettuale per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a commettere il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari).

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « dagli articoli 473 e 474, » è inserita la seguente: « 517-quater, ».

